

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 25 Aprile – Giugno 2006

Consiglio Direttivo

Presidente: *Luisella de Cataldo*

Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*

Segreteria: *Anita Lanotte*

Tesoreria: *Paolo Capri*

Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su...

Una micro riflessione su diritto, psicologia giuridica e sapere scientifico (passando per “sapienza” e “senso comune”) 1

Editoriale di
Luisella de Cataldo

Il silenzio dell'incesto 2

di Rosanna Mansueto

Relatività del concetto di crimine, gestione culturale dei processi giuridici: aspetti sociali, etnologici e psicodinamici 4

di Antonino Iaria, Paolo Capri,
Anita Lanotte

Recensioni 8

IL PUNTO SU...

**UNA MICRO RIFLESSIONE
SU DIRITTO, PSICOLOGIA
GIURIDICA E SAPERE
SCIENTIFICO
(passando per “sapienza” e
“senso comune”)**

di

Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG

Avvocato Psicologo

*Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano*

Il problema del rapporto tra scienza e diritto è da tempo oggetto di studio e di attenzione sia a livello nazionale che internazionale e di pubblicazioni e convegni sul tema della prova scientifica (tra gli ultimi quello da me organizzato all'ISISC nel giugno 2006 di prossima pubblicazione). Lo stimolo alla ricerca di un sapere integrato è venuto anche dall'emergere di nuove tematiche che richiedono, per la loro complessità, un approccio interdisciplinare. Sono lontanissimi i tempi in cui la tarda metafisica neoplatonica aveva sviluppato una complessa visione epistemologica per la quale l'illuminazione interiore proveniente da una sorgente divina rappresentava la più fondamentale e vera fonte di conoscenza: una fonte da cui proma-

nava un sapere permanente: la *sapienza*. Si poteva tuttavia pervenire ad un sapere contingente attraverso i sensi o la sperimentazione, un sapere di seconda categoria chiamato *scienza*. Ed è stata la *scienza*, a partire soprattutto dal secolo XVII, che ha scisso il *sapere* dal *senso comune*, una forma di conoscenza che, secondo Cicerone, designa il consenso universale, cioè l'ambito di quelle verità sulle quali conviene la maggior parte degli uomini e alla quale fa appello Cartesio nel *Discorso sul Metodo*. Quindi, da un lato la concezione della realtà propria del senso comune intesa come un repertorio di punti di vista sulla natura, consegnato agli atti di un codice psicofisico invariante e connaturato agli uomini (basta semplicemente essere uomini per averlo); dall'altro, la crescita e lo sviluppo della *scienza* come elaborazione di un corpo di enunciati consegnati a tecniche di controllo sperimentale e a formulazioni logico-matematiche che producono rettifiche e e sempre nuovi assetti del sapere scientifico. Così il problema della conoscenza è diventato il problema della produzione della conoscenza, dove con produzione si vuole sottolineare che l'immenso patrimonio conoscitivo di cui, per continue aperture di nuovi campi di sapere, rettifiche, mutamenti teorici, invenzioni e scoperte, l'umanità nel suo insieme si accresce, è il risultato di un atteggiamento, di una dimensione conoscitiva che si avvale di tecniche, di strumenti,

e di linguaggi che producono teorie e informazioni. L'uomo comune, il pensiero popolare sarebbe ciò che vi è di invariante nella storia, laddove la scienza si presenterebbe come una struttura in continua evoluzione fornita di una capacità endogena di sviluppo e di crescita. Stando così le cose, il senso comune non avrebbe più nulla da dare e da dire alla scienza e si limiterebbe a starle a fianco come un'area marginale di comportamenti e punti di vista non toccati nè modificati dal sapere scientifico. Come ha precisato Wittgenstein, nelle proposizioni del senso comune anzichè un repertorio di certezze cognitive è contenuto il sistema delle convenzioni, delle regole e dei codici linguistico-concettuali secondo i quali gli uomini ordinano la loro esperienza e trattano con le situazioni che li circondano. Ma le massime di esperienza, le nozioni di senso comune, la "normalità" dei fatti di natura, l'*id quod plerumque accidit* non possono più riempire le aree di contenimento in cui sfuma il ragionamento giuridico in senso stretto e il ricorso alla scienza diventa una imprescindibile necessità in un contesto giuridico che è stato profondamente inciso dalle acquisizioni della scienza e delle tecnologie. Tutto ciò si riflette immediatamente sull'esercizio della funzione giurisdizionale che ponendo il giudice in una posizione di "dipendenza necessaria" dai risultati della scienza innesta nella logica del processo un serio problema di filosofia della scienza. Come si valutano i dati scientifici, mai univoci e mai certi, introdotti nel giudizio? È compito del giudice essere arbitro non solo dei conflitti sul "diritto", ma anche di quelli che vertono sulle metodologie scientifiche e i loro risultati? Il problema è 'pesante' e non può certo essere neppure avvicinato nello spazio di poche righe. Lascio quindi agli esperti il compito di accertare se e come il sistema processuale italiano sia attrezzato per far fronte alla crescente complessità dei metodi della scienza e della tecnologia applicati nell'accertamento dei fatti. E' certo che oggi la ricostruzione probatoria dei fatti di reato a condotta complessa, attinenti per lo più a settori nevralgici per la tutela di beni primari quali la

vita, la salute o l'ambiente, è sempre più spesso affidata ai risultati della prova scientifica, conseguiti mediante operazioni svolte da periti o consulenti tecnici, nelle quali, accanto agli strumenti noti e tradizionalmente affidabili, intervengono nuovi e controversi strumenti di informazione e di conoscenza (principi, metodi, studi di settore, tecnologie, apparecchiature ecc.) che aprono problematiche relative sia alle inferenze probatorie che alle verifiche dei relativi criteri. Il giudice deve assicurare che siano ammesse solo prove scientifiche non solo rilevanti ma anche affidabili e che oggetto della *expert testimony* debba essere una 'conoscenza scientifica' cioè radicata nei metodi e nei procedimenti della scienza. E anche il termine *conoscenza* non si applica più a una convinzione soggettiva o una speculazione priva di sostegni, ma denota un corpo di conoscenze tecniche, di dati, di inferenze accettate in quanto suffragate da fondamenti validi. Il che non significa che l'esperto possa fornire conoscenze di assoluta certezza che, ormai e da tempo, si sa che non appartengono neppure alla scienza. Come ricorda Dominioni (*La prova penale scientifica*, Giuffrè, 2005) perché un'inferenza o un'asserzione possa essere qualificata come "conoscenza scientifica" occorre che essa sia derivata dal metodo scientifico che deve essere applicato in modo corretto nel caso in esame. E in questa nuova prospettiva che impone l'apertura agli apporti provenienti da altre discipline entrano in gioco, ad esempio, le neuroscienze che attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti particolari, come il *Brain Imaging*, sono oggi in grado di dare conferma o confutare un tradizionale sapere 'debole' su temi fondamentali come ad esempio la funzione mnestica riferita alle diverse tappe evolutive. Entra in gioco la psicologia giuridica per quanto attiene al requisito della specifica competenza dell'esperto, ai criteri di valutazione della qualità e contenuto scientifico del suo apporto conoscitivo, al futuro prossimo del suo ruolo come esperto, alla necessità di aggiornamento continuo e di acquisizione e utilizzo di nuove conoscenze. In definitiva, il problema del cambia-

mento è legato ai diversi schemi epistemologici ed evolutivi del diritto e della psicologia e dei loro diversi rapporti con il sapere scientifico e con il sapere comune. Una possibile soluzione dipende dalla capacità del diritto di rivedere certi suoi strumenti di valutazione come le cosiddette 'massime di esperienza' fondate su criteri, non controllabili e non verificabili, dedotti dal sapere comune che continuino a rimanere un suo referente epistemologico. Per 'svecchiare' il sistema un'alternativa sarebbe quella di utilizzare in modo più costruttivo e approfondito il rapporto privilegiato che la psicologia, e in particolare la psicologia giuridica ha da sempre intrattenuto con un corpus di conoscenze vicino, per metodo e strumenti, all'impresa scientifica e che entra nel processo e nel gioco della prova scientifica attraverso la figura dell'esperto chiamato dal giudice o dalle parti a dare un suo contributo di conoscenza. Dal momento che interviene nel processo in virtù delle "specifiche competenze" che possiede, non potrà far valere conoscenze tratte o riferibili al sapere comune o fondate su ipotesi suggestive ma di impossibile verifica ma dovrà certificare la scientificità del suo apporto e la validità delle conoscenze che introduce nell'iter processuale.

IL SILENZIO DELL'INCESTO

di

Rosanna Mansueto*

* Psicologa, Psicoterapeuta

Qualsiasi forma di violenza, ma in particolare quella sessuale costituisce sempre un attacco profondo, confusivo e destabilizzante alla personalità di un bambino, provocando conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita.

Il trauma se non rilevato e curato, ha la capacità di cumulare una violenza tale da produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.

Il danno è tanto maggiore quanto più:

- l'abuso resta sommerso e non viene individuato

- l'abuso è ripetuto nel tempo
- la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale ritarda
- il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato
- la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima ed il soggetto abusante è forte
- il legame tra la vittima ed il soggetto abusante è di tipo familiare

L'abuso si divide in due tipi:

- abuso sessuale intrafamiliare
- abuso sessuale extrafamiliare

Gli abusi sessuali intrafamiliari a loro volta si dividono in:

- abuso sessuale manifesti
- abuso sessuale mascherato
- abuso sessuale assistito

Gli abusi sessuali mascherati comprendono pratiche genitali inconsuete, quali i lavaggi dei genitali, le ispezioni ripetute, le applicazioni di creme. Tutte pratiche che sono, in verità espressione di gravi perversioni e comportamenti psicotici di genitori che, in questo modo, erotizzano questi comportamenti caratterizzati da una marcata intrusività sessuale. Infatti, queste manipolazioni, mascherate da cure igieniche, provocano nell'abusante una vera e propria eccitazione suscitata dall'ispezione. Spesso si tratta di una vera e propria collusione tra i due genitori che in questo modo possono vivere la loro sessualità.

Nell'abuso sessuale assistito, i genitori fanno partecipare i figli alla loro attività sessuale o, ancora peggio, a situazioni più complesse e perverse come ad esempio far assistere un figlio all'abuso sessuale che lo stesso genitore agisce su un fratello o una sorella.

Benché non si tratti di un abuso sessuale diretto, in quanto non c'è un'esperienza fisica, è lo stesso clima perverso che altera in questi bambini la loro visione della sessualità.

L'antropologa Francese Francoise Hertier teorizza oltre ad un incesto di primo tipo, cioè a rapporti sessuali tra genitori e figli, fratelli e sorelle, un incesto di secondo tipo. In questo caso, il contatto fisico non avviene tra le due persone consanguinee, ma trami-

te una terza persona con la quale le due persone hanno una relazione sessuale.

Ad esempio, quando due sorelle o una madre ed una figlia hanno rapporti con lo stesso uomo oppure quando due fratelli o un padre ed un figlio hanno rapporti con la stessa donna.

Questo tipo di incesto, che si potrebbe definire per procura, è considerato ancora più grave poiché fondato sull'identità di genere insieme alla consanguineità.

Prendiamo in considerazione, adesso quali sono gli indicatori di rischio di abuso sessuale in una famiglia:

- alcolismo
- tossicodipendenza
- patologie psichiatriche
- difficoltà sessuale dei coniugi
- matrimonio contratto in giovane età
- paura di disgregazione familiare
- promiscuità sessuale
- tendenze simbiotico-endogamiche.

Per tendenze simbiotico-endogamiche si intendono una modalità dei genitori orientata a mantenere esclusivamente uno stretto legame affettivo e sessuale all'interno della propria famiglia, dove il contatto con il mondo esterno è percepito come pericoloso, fino ad arrivare ad una gelosia patologica per il coniuge e per i figli.

Nell'abuso sessuale si possono distinguere due diversi tipi di personalità paterna e materna che si intrecciano tra loro in modo complementare.

PERSONALITA' PATERNA

I TIPOLOGIA

- rigido, autoritario,violento
- inibente la vita sociale ed affettiva esterna dei figli
- insensibile ai sentimenti e bisogni degli altri

II TIPOLOGIA

- dipendente e succube della moglie
- disoccupato
- inversione dei ruoli coniugali

PERSONALITA' MATERNA

I TIPOLOGIA

- passiva, succube, vittima di maltrattamenti

- rifiutata dalla famiglia di origine
- esperienze incestuose

II TIPOLOGIA

- autoritaria e centrale economicamente
- rifiutante la propria famiglia
- molto impegnata nella scalata sociale per cui perde il ruolo genitoriale e coniugale, delegandoli alla figlia

Nelle coppie abusanti si creano delle dinamiche coniugali tali che ad un partner attivo ed autoritario corrisponde spesso uno passivo dipendente.

Nel primo caso la madre risulta spesso assente o periferica, ma in realtà collude in questo modo con la realizzazione delle fantasie incestuose, nel tentativo di tenere unita, con ogni mezzo, una famiglia disgregata.

Nel secondo tipo, l'uomo apparentemente succube e passivo, si relaziona con i figli instaurando una dinamica di compatimento e di accadimento.

Questo rapporto comincia prima con semplici scambi di affetto, scambi che si spingeranno poi sempre più nel campo dei giochi erotici. Queste dinamiche legano soprattutto le figlie che, in questo modo, soddisfano i bisogni di affetto e di riconoscimento, avendo come unico modello delle madri fredde e distanti. In questo modo, diventano delle vere e proprie partner e per questo i loro padri sono più difficili da riconoscere a causa della loro collusività con le vittime.

Nell'incesto tra fratelli, invece è più frequente una dinamica familiare di incuria dei minori, dove i fratelli lasciati troppo spesso soli, creano, un sottosistema coniugale con la collusione genitoriale.

Secondo lo psicoanalista Paul-Claude Racamier, gli incesti sono "questioni narcisistiche prima ancora di essere questioni sessuali" e l'incesto diviene, pertanto, seduzione narcistica.

Questo perché ogni incesto comporta un dominio e questo dominio è fondamentalmente narcisistico; inoltre, alla violenza del trauma si aggiunge la violenza della squalifica.

La squalifica avviene su molti versanti: è una vera e propria amputazione psichica che si crea sul segreto

(=squalifica della verità), sulla distorsione, sul non mentalizzato e sulla capacità di desiderare. I processi primari e secondari del pensiero perdono la loro integrità: ne deriva un attacco alle prospettive organizzatrici dell'Io ed un vero attacco al processo del pensiero. Si aprono, così le breccie verso l'agito o verso il delirio. Se nell'Edipo i personaggi sono tre: padre, madre e figlio, da qui la definizione di triangolo edipico, nell'incesto dal numero tre si arriva al numero due, se non addirittura al numero uno.

Se con l'Edipo si organizza il complesso di castrazione ed è lui che plasma il divieto dell'incesto, obbligando il desiderio sessuale a trovarsi altri oggetti diversi da quelli incestuosi, se l'erede del complesso edipico è il Super-Io che vieta, nella seduzione narcisistica ad un Super-Io edipico si sostituisce un pre-Super-Io incestuale implacabile. Se nel rapporto madre-neonato, vi è una relazione narcisistica di mutua seduzione all'inizio, la stessa se protratta nel tempo, va al di là dei limiti necessari all'Io e consoni alla sua evoluzione. L'abuso narcisistico si genera, pertanto, quando l'adulto impone il proprio narcisismo a scapito di quello del bambino; in questo modo la seduzione ne è radicalmente deformata. Ed è appunto l'abuso narcisistico che sta all'origine di ogni abuso sessuale.

Una caratteristica peculiare dell'incesto, inoltre è l'essere un paradosso della verità, poiché esso è sospeso tra il presente ed il passato, tra il detto e non detto, dove la mente si perde e l'anima è ridotta in brandelli. Questo segreto che diviene il segreto della famiglia non si lascia afferrare, non si lascia intrappolare e...non sparisce mai. Se la verità si nasconde, anche l'Io lo fa. Si nasconde per preservarsi:appaiono, allora i processi clinici del falso-sé, di Io incapsulato. Infatti, di fronte ad una patologia forte e diffusa, il clinico dovrà spesso avanzare l'ipotesi incestuale, anche se non c'è nessuna patologia determinata che sia specificatamente e direttamente incestuale.

In altre parole, ci sono molte sofferenze d'origine incestuale, ma non esiste una malattia incestuale propriamente detta.

In conclusione, vorrei riportare una poesia di Erika Burkart, citata nel libro della psicoanalista Alice Miller "La persecuzione del bambino:le radici della violenza".

"Chi si informa della nostra infanzia vuol sapere qualcosa della nostra anima...Se chi ci interroga ha la pazienza di stare ad ascoltare, dovrà prendere atto che con terrore amiamo e con inesplicabile amore odiamo ciò che ci ha procurato i più atroci dolori e le pene più grandi".

BIBLIOGRAFIA

- 1) Erika Burkart, citata da Alice Miller "La persecuzione del bambino:le radici della violenza", Bollati Boringhieri 2000
- 2) Francesco Montecchi "I maltrattamenti e gli abusi sui bambini"-Franco Angeli 1998
- 3) Françoise Heritier "Les deux soeur ed leur mere, antropologie de l'inceste"-Edition Odili Jacob, Paris 1997
- 4) Paul-Claude Racamier "Incesto e incestuale"-Franco Angeli 1995

RELATIVITA' DEL CONCETTO DI CRIMINE, GESTIONE CULTURALE DEI PROCESSI GIURIDICI: ASPETTI SOCIALI, ETNOLOGICI E PSICODINAMICI¹

di

Antonino Iaria**, Paolo Capri***,
Anita Lanotte***

**Presidente Centro Studi e Ricerche in Psichiatria e Scienze Umane "S. Maria della Pietà", Roma

***Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA, Roma

Il Prof. Benigno Di Tullio, che viene considerato unanimemente padre dell'antropologia criminale, in una conferenza "Sul metodo e sulle finalità della criminologia clinica", tenuta al 5°

¹ Relazione presentata alla Conferenza Internazionale "L'abbaglio multiculturale. Rischi e necessità nell'integrazione tra genti diverse del mediterraneo". Università di Roma "La Sapienza", Comune di Roma, 1998. Comitato scientifico: Pres. U. Melotti, F. Bruno, A. Colajanni, M. Patrono, B.M. Pirani.

Congresso Internazionale di Criminologia, svoltosi nel gennaio 1935 nell'Università di Roma, riferiva che "non si può continuare a disconoscere che il delitto, prima di essere un'infrazione ad una norma giuridica, è un'azione umana che non è possibile conoscere, nel suo contenuto psicologico e nel suo aspetto sociale, se non attraverso lo studio della personalità di colui che l'ha ideata, preparata ed attuata. Ed è in base a questi concetti", continua Di Tullio, "che si giunge ad affermare sempre più concordemente, da parte di studiosi di ogni paese, che il processo penale deve basarsi, sempre più rigorosamente, su una duplice indagine: l'una giuridica, diretta ad accertare l'esistenza di un reato; l'altra antropologica, diretta a conoscere la personalità di colui che l'ha compiuto".

Non vi è dubbio, inoltre, che all'esame della persona è necessario aggiungere l'osservazione di altri fattori di ordine sociale, ambientale, culturale e tradizionale, che hanno contribuito in maniera rilevante allo studio globale degli aspetti criminologici.

Le culture delle popolazioni con cui ci troviamo a relazionare da qualche tempo, con maggiore frequenza, e quindi con maggiori rischi, da una parte sono sottoposte ad una sottavalutazione e dall'altra per contro ad una sopravvalutazione acritica degli elementi differenziali. Sono opportuni, quindi, studi che rilevino e portino alla conoscenza le distanze fra queste estreme modalità di osservazione, così da giungere, per quanto è possibile, a ridurre questa distanza con colui che oggi appare alieno e, sempre nei limiti delle nostre capacità, far comparire tutti gli elementi che possano rendere l'alienità alterità. Sarà qui opportuno riferirci all'indirizzo antropofenomenologico sostenuto da Danilo Carnello, nella sua opera non recente "Alterità e alienità". E' suggestivo il richiamo di quanto scritto da uno di noi nel 1990 (Iaria), partendo da un concetto di Julia Kristeva, una psicoanalista bulgara poi trasferitasi in Francia. L'Autrice nella sua opera "Stranieri a sé stessi", scrive: "Straniero, riconoscendolo in noi ci riparmiamo", forse, "di detestarlo in lui". Aggiungeva inoltre: "Tutti siamo

contemporaneamente padroni di casa e ospiti".

L'esclusivismo culturale, invece, ha sempre precluso l'opportunità di comprendere conoscenze, credenze, consuetudini, abitudini, modi di comportamento, norme e diritti di culture diverse dalla nostra. La condizione necessaria per lo studio e l'analisi di culture "altre" dalla nostra è che si riconosca di considerare come relative e non assolute, come utili e funzionali ma non vere tutte le culture, compresa la nostra. Il riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di culture e la capacità di utilizzare strumenti atti ad assimilare ed integrare esperienze eterogenee, rileva il grado di adattamento e maturità di una società.

Esaurita brevemente questa premessa che delimita il quadro in cui si svolge il nostro studio, e quindi il nostro discorso, veniamo ai punti essenziali.

La nostra attenzione per una ricerca sulla relatività del concetto di crimine si rivolge per il crimine e il diritto, conseguente all'osservazione di quanto si rileva nei popoli cosiddetti primitivi. Usando questo termine, che non ci soddisfa pienamente, vogliamo intendere le popolazioni rimaste estranee per struttura sociale e concezione del mondo ai concetti, abitudini, usi, tradizioni considerati fondamentali nella nostra società occidentale.

Dobbiamo, però, riconoscere in queste popolazioni alcune caratteristiche fondamentali anche se non simili a quelle della nostra società e della nostra cultura. Rileviamo da E. B. Tylor (1871) la prima definizione scientifica della nozione di cultura: *"un complesso insieme che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, i costumi e qualsiasi altro prodotto e modo di vivere propri dell'uomo che vive in società"*.

Ed infatti, anche queste popolazioni, da noi dette primitive, vivono in una loro società caratterizzata da una complessa rete di costumi, usi e atteggiamenti conservati e trasmessi dalle tradizioni e attualmente ricche di valori essenziali attorno ai quali si svolge la loro vita individuale e collettiva. Fra queste, importanti sono le norme che compongono il diritto; possiamo dire, addirittura, che su di esso è impostata la vita della società (ubi societas, ibi jus, dicevano i giuristi roma-

ni). Laddove, cioè, esiste una società, un gruppo strutturato, ecc., ci sono probabilità che ci si trovi in presenza del diritto (come afferma Gurvitch).

Vi è sempre stato in ogni popolo un insieme più o meno coerente e stabile di regole sociali nelle quali si è cercato di realizzare l'idea astratta del termine diritto. Queste regole, risultando all'inizio come imitazione e ripetizione di azioni quotidiane più o meno condivise dalla maggior parte dei membri di quel contesto sociale, divennero con il tempo consuetudine che appare la manifestazione tendenzialmente più spontanea del diritto; consuetudine, quindi, intesa come adattamento alla realtà sociale e proprio perché più istintiva e spontanea, più forte di qualsiasi legge scritta.

Il periodo della consuetudine, come elemento strutturale del diritto, è precedente a quello della giurisprudenza, che sembra far più parte degli elementi sovrastrutturali in cui le decisioni degli "esperti" del diritto, diventano norme per il magistrato.

Con il passar del tempo non c'è stato altro che traduzioni scritte in formule sempre più definite di regole e norme, con l'obiettivo di cercare di abbracciare tutti i rapporti e le relazioni e i loro molteplici aspetti capaci di entrare nella sfera del diritto.

Durkheim distingue le società "primitive" da quelle complesse sul principio giuridico dominante: nelle prime ritrova il diritto repressivo corrispondente alla solidarietà meccanica (intendendo per solidarietà una forma di socialità), nelle seconde rileva, invece, il diritto restitutivo, tipico della solidarietà organica. Il diritto ci appare così come quella specifica attività che ha per fine la sussistenza e la conservazione del momento associativo. E' indubbio che il diritto così è uno, come una è l'arte o la religione, o tutti gli altri fenomeni sociali; solo si manifesta in modi diversi, in forme diverse, condizionate dal tipo di società in cui si realizzano; esse sono, però, caratterizzate dalla funzione di opporsi ai momenti, alle situazioni perturbative che avvengono in quella società, come in occasione di crimini. Ecco perché ci troviamo di fronte ad una certa relatività del concetto di crimine, cui corrisponde una diversa gestione culturale dei processi giuridici.

Secondo le teorie sul crimine di Durkheim che è stato il primo a definirlo *fatto sociale*, ci sembra di notevole interesse il concetto che il delitto - dunque il crimine - possa essere considerato come un fenomeno generale, che si può verificare in tutte le società di qualunque tipo ed in tutti gli stadi del loro sviluppo, non soltanto quindi nelle società più progredite ed evolute. Non essendovi, inoltre, segni di declino o remissione dei delitti, il crimine, pertanto, dovrebbe essere accettato e considerato come un fatto sociale, come parte integrante della società non eliminabile attraverso un semplice atto di volontà.

La società, sempre secondo l'Autore, non avrebbe potuto funzionare senza il crimine, in quanto senza le deviazioni, concepite come fattori sociali, non ci sarebbe né la possibilità di adattamenti, né di mutamenti, né di progressi, con l'impossibilità quindi per la società di sopravvivere ed evolvere. Sosteneva infatti Durkheim che *"Il delitto è legato alle condizioni fondamentali di tutta la vita sociale, e per questo stesso fatto è utile, poiché le condizioni di cui fa parte sono esse stesse indispensabili alla normale evoluzione della morale e del diritto"*.

D'altronde, come chiarisce L. Radznowicz, *"Il diritto e la morale variano da un tipo all'altro di società e cambiano, nell'ambito di ogni tipo, col modificarsi delle condizioni"*. Per realizzare tali trasformazioni, la morale collettiva non dovrebbe opporsi al mutamento, in quanto rigidi schemi e parametri causerebbero impedimenti ed ostacoli alla nascita e alla definizione di nuovi confini. A questo proposito Durkheim afferma, con una lucida riflessione filosofica, che *"niente resta buono all'infinito e per una durata senza limiti"*; infatti, il mutamento di una situazione consolidata può essere causato dalle condizioni che rendono possibile il crimine, con *"il reato che può preparare direttamente la via al mutamento stesso"* (Radznowicz).

Il reato, quindi, appare in tutta la sua relatività, in quanto può mutare forma e sostanza quando muta la società e a seconda della società, rimanendo comunque un aspetto costante di tutte le società, *"qualunque siano le loro condizioni razziali, nazionali, sociali,*

morali ed economiche" (Radzino-wicz).

Ancora secondo Durkheim il delitto e la punizione devono essere presi in considerazione contemporaneamente. Anche la pena, come il delitto, costituisce un "fatto sociale", utile e normale in ogni società. Il ruolo che ha è quello di mantenere e rafforzare i valori comuni; la pena sostiene, pertanto, l'unità, così come il delitto influenza il raggiungimento della flessibilità. A questo proposito afferma l'Autore: *"Una società senza criminalità avrebbe richiesto una standardizzazione dei concetti morali di tutti gli individui, il che non è possibile né desiderabile...D'altra parte, se non vi fosse un sistema di repressione, vi sarebbe un certo grado di eterogeneità morale, il che è inconciliabile con la stessa esistenza della società"*.

Per quanto riguarda il diritto come oggetto delle scienze giuridiche, l'idea del diritto stesso nasce dalla necessità della convivenza sociale, in cui la relazione tra individuo e collettività appare il problema principale. Il diritto come punto di convergenza e di conciliazione tra le diverse relazioni sociali, necessita di trovare un equilibrio fra ego ed alter.

Il giorno in cui gli uomini si convinsero della necessità di affidare la risoluzione dei conflitti tra ego e alter ad un terzo, il quale, libero da coinvolgimenti personali, era più in grado di valutare sia l'ego che l'alter e di trovare o ritrovare il punto di equilibrio, probabilmente era nata l'idea del diritto.

Come scrive Lévy-Bruhl, quando un uomo X ha ucciso un uomo Y la circostanza non viene percepita in maniera distaccata ed individuale, che riguarda X, Y e la polizia, bensì si è provocato uno sconvolgimento che investe la comunità cui appartiene X e quella a cui appartiene Y; esempi in questo senso sono le rappresaglie sanguinose fra famiglie, come reazione ad un evento violento scatenante. Reazioni che possono trascinarsi per molte generazioni.

Si tratta di reazioni vicendevoli e collettive, con i caratteri di cui parla Lévi-Strauss; il fenomeno non è spiegabile, cioè, con la nostra logica. Proviene, quindi, da quel tipo di società da cui è espresso e si sviluppa; è rela-

tivo, cioè, a quel tipo di società e a quel momento.

C'è comunque un concetto unificatore sottostante che può rilevarsi in tutta la fenomenologia che lega il crimine a quella situazione e la relativa gestione culturale e sociale. Avviene, comunque, che in quella società il crimine sconvolga un equilibrio e alteri un rapporto all'interno dell'Io e fra l'Io e gli altri, e che metta in pericolo la sussistenza della situazione e del momento associativo.

Con le norme del diritto (esigenze di un ordine, di totalità, gestione culturale e sociale dello scambio universale) si cerca di ristabilire il funzionamento della società, della struttura, del gruppo e quindi l'equilibrio organico interrotto dal reato. E' il diritto che lo garantisce basandosi, appunto, sullo scambio che ha per fine la creazione e la perpetuazione del momento associativo.

Ma il modo in base al quale lo scambio deve essere attuato in una data società è avvertibile sotto il livello della nostra coscienza, ovvero nell'inconscio (Zangolini A., Il diritto e i primitivi).

Sulla gestione culturale dei processi giuridici rileviamo numerosi esempi studiando la genesi del diritto e specialmente di come il diritto consuetudinario si è integrato con altri apporti di altri popoli o religioni.

Uno di noi (Iaria) durante la sua permanenza in Somalia, per motivi di studio e di ricerca, ha potuto osservare come il diritto consuetudinario somalo si è integrato nei secoli con il diritto musulmano.

La storia di questo processo è illustrata nell'opera fondamentale di Enrico Cerulli, *"Somalia, scritti vari editi ed inediti"*, Ist. Poligrafico di Stato, Roma, 1964. Egli sostiene che mentre nelle coste della Somalia la lunga colonizzazione araba aveva fatto accettare il diritto islamico, nell'interno, presso le tribù, l'antico diritto resistette per l'organizzazione gentilizia somala che era connessa con l'ordinamento politico delle tribù.

Nelle città costiere i poteri giurisdizionali erano devoluti al *qàdi* musulmano che insieme con il *wali* del sultano rappresentava il governo del paese; nell'interno, invece, la giustizia era amministrata dal capo-tribù in sede

giurisdizionale, o in via di arbitrato dal *wayel* dagli anziani esperti nella conoscenza delle consuetudini. Accanto a questi, però, si è venuto a formare con funzioni di arbitri una nuova categoria di consulenti che conoscevano il diritto musulmano. Ad essi, infatti, si ricorreva per la celebrazione del matrimonio musulmano che avveniva separatamente dalla celebrazione del matrimonio somalo.

Inoltre, in campo giurisdizionale accanto al procedimento ufficiale per *sari'ah* si è distinto un procedimento detto *muslà*, cioè l'arbitrato in base alla consuetudine locale.

Ancora più caratteristica - secondo il Cerulli - è la *"questione del prezzo del sangue"*, che è nel diritto musulmano una specie di riparazione dei danni dovuta dall'uccisore o dai parenti. Nel diritto gentilizio somalo, invece, il prezzo del sangue è dovuto dalla tribù dell'uccisore o da quella dell'ucciso. Il rapporto, quindi, non è tra singoli ma tra due genti e la composizione ha carattere non di pena ma di pacificazione.

L'ordinamento giudiziario dopo l'occupazione italiana non poteva non imporre la repressione dell'omicidio mediante le pene sancite dalle nostre leggi; si è conservato però il prezzo del sangue attribuendogli il carattere di liquidazione dei danni.

Anche rispetto i reati contro i minori, focalizzando l'osservazione esclusivamente su quelli di tipo sessuale, possiamo osservare come cambiano i costumi e le tradizioni fra popolazioni contemporanee, a seconda se le trasgressioni si riferiscono a manifestazioni più di tipo consuetudinario, che ad espressioni giuridiche.

I comportamenti, le credenze e i riti nell'ambito della sessualità variano anche nelle diverse culture contemporanee, con aspetti molte volte lontani e scarsamente comprensibili per le nostre tradizioni e per i nostri modelli di riferimento.

Infatti, riferendoci ad esempio a popoli africani o indiani d'America il passaggio dalla pubertà alla cosiddetta età adulta rappresenta un'evoluzione globale dell'individuo per essere ammesso ed accettato nel gruppo sociale, con tutte le regole e i costumi che ciò comporta. I riti di pubertà sono veri e

propri riti d'iniziazione sessuale da parte di adulti nei confronti di minori; infatti, in alcune società gli adulti partecipano attivamente alla vita sessuale dei bambini. Ad esempio, fra gli altri, i genitori Hopi (Nord America) e Siriono (Sud America) hanno rapporti sessuali con i loro piccoli per aiutarli nella conoscenza della sessualità, con finalità prevalentemente educative.

Ci sono poi le credenze e le tradizioni dei popoli, come quelle dei Chewa (Africa), convinti che le persone che non hanno iniziato a praticare attività sessuali nell'infanzia, da adulti non potranno avere figli; o come il popolo degli indiani Lepcha, i quali credono che le bambine in fase prepuberale debbono essere stimolate dai rapporti sessuali per poter giungere alla maturazione completa e per fare ciò gli adulti si adoperano ad unirsi sessualmente con le minori fra gli otto e i dieci anni, ritenuta questa l'età più appropriata per aiutarle nello sviluppo sessuale; il tutto è considerato naturale e molto divertente. Inoltre, in non poche società è prevista anche la sodomizzazione dei puberi da parte degli adulti (Von Fritzlaer, 1969).

Come abbiamo visto in sintesi, in altri contesti e diverse culture l'attività sessuale con minori sembra far parte integrante dell'evoluzione di quei popoli, cosa che nella nostra civiltà moderna occidentale è chiaramente deprecata e condannata, rappresentando un delitto ed un reato contro la persona.

Rispetto alla relatività del concetto di crimine, ma anche rispetto a ciò che è positivo o negativo in relazione alle conseguenze delle azioni di un individuo su un altro individuo, c'è chi, appunto, non considera sempre negativi per i minori i rapporti sessuali con adulti; secondo Von Fritzlaer (1969), infatti, "L'attrattiva sessuale dei prepuberi è innegabile. In molte società viriliste, nelle quali all'uomo è concessa la poligamia, egli sceglie talvolta le sue compagne fra le fanciulle giovanissime e non sempre puberi. Nella civiltà bianca, in alcune epoche e in alcune classi sociali, matrimoni fra maschi adulti e fanciulle appena puberi o prepuberi erano abbastanza frequenti, mentre molto più rari sono sempre stati i matrimoni fra donne e ragazzi prepuberi o appena puberi...Le ragioni per le quali, almeno

nella nostra società, i rapporti tra adulti e prepuberi debbono assolutamente essere sconsigliati in quanto nocivi ai fanciulli, non sono tanto di ordine fisiologico e morale, quanto di ordine sociale. Il coito fra l'uomo adulto e la fanciulla, se compiuto con delicatezza, può essere tutt'altro che nocivo alla fanciulla stessa. Altre attività sessuali possono costituire quella piattaforma di esperienza che sarà poi molto utile all'adulta nella scelta dello sposo e nell'impostazione della vita matrimoniale. Tuttavia nella nostra società al fanciullo non sono riconosciuti diritti all'autonomia e all'autodeterminazione nel campo sessuale. Ogni rapporto tra adulto e prepubere tende quindi a configurarsi come un rapporto di violenza nel quale il fanciullo è passivo e dominato. L'alto numero di incesti perpetrato su fanciulle prepuberi o appena puberi dimostra sufficientemente qual'è il più delle volte il movente dell'attività erotica dell'adulto sul prepubere. In queste condizioni, molto difficilmente l'esperienza sessuale del fanciullo con l'adulto sarà proficua per il fanciullo stesso".

Come altri studiosi ed autori (Andreoli, 1996; Capri, 1997; Lanotte, 1997) non ci sentiamo certamente di condividere tali opinioni, a parte ogni aspetto etico o di tipo sociale; infatti, almeno per il nostro contesto sociale e storico, ci sembra indubbio che ogni attività sessuale fra prepuberi e adulti sia negativa per il bambino, con possibili conseguenze e ripercussioni sullo sviluppo della personalità, causando nel bambino danni legati alla perdita dell'infanzia e ad una crescita improvvisa non adeguata ai vissuti interni dell'Io, che proprio nella fase evolutiva, soprattutto per prepuberi, non può essere in grado di vivere appieno e serenamente la relazione sessuale con un adulto, non comprendendo nel profondo l'agito sessuale (Capri, 1998).

Giungendo alle conclusioni del nostro discorso, è da notare che stranamente l'etimologia della parola crimine deriva dal latino *crimen-minis*, astr. di *cernere* in senso giudiziario, prima nel senso di "decisione", poi di "accusa", infine di "delitto" (Devoto G.: *Dizionario etimologico*, Le Monnier, Firenze, 1968). Anche l'Enciclopedia Treccani

riporta alla voce crimine quanto segue: "Dal latino *crimen-minis*, derivato di *cernere*, <<distinguere, decidere>>, proprio di decisione giudiziaria, poi <<accusa>>, quindi <<delitto>>. Nel diritto penale italiano vigente è scomparsa, assorbita in quella di delitto, la figura autonoma del crimine (distinta dal delitto per maggiore gravità); la parola, tranne che in determinate espressioni (crimini contro la pace, crimini di guerra, ecc.), appartiene perciò all'uso corrente non tecnico: un crimine di effratezza inaudita". Le definizioni etimologiche soprariportate sembrerebbero orientare verso ipotesi in cui l'ordinamento giuridico precede il concetto di reato, nel senso che i due elementi risultano strettamente correlati in modo inscindibile.

D'altra parte anche Freud nella lettera ad Albert Einstein "Perché la guerra?" del settembre 1932, afferma in modo magistrale: "Diritto e violenza sono oggi per noi termini opposti. E' facile mostrare che l'uno si è sviluppato dall'altro e, se risaliamo ai primordi della vita umana per verificare come ciò sia da principio accaduto, la soluzione del problema ci appare senza difficoltà".

BIBLIOGRAFIA

- Andreoli V.: *Voglia di ammazzare. Analisi di un desiderio*. Rizzoli, Milano 1996.
- Capri P.: *Il profilo del pedofilo. Realtà o illusione?* Seminario di Psicologia Giuridica, "La pedofilia tra scienze umane e giustizia penale", a cura di L. de Cataldo Neuburger, ISISC, Siracusa, 16-18 ottobre 1997.
- Carnello D.: *Alterità e alienità*. Feltrinelli editore, Milano, 1966.
- Cerulli E.: *Somalia, scritti vari, editi ed inediti*. Ist. Poligrafico di Stato, Roma, 1964.
- Devoto G.: *Dizionario etimologico*. Le Monnier, Firenze, 1968.
- Di Tullio B.: *Manuale di antropologia e psicologia criminale*. Anonima Romana Editoriale, Roma, 1931.
- Di Tullio B.: *Sul metodo e sulle finalità della criminologia clinica*. 5° Congresso Internazionale di Criminologia, Università di Roma, gennaio 1935.
- Durkheim E. (1895): *The Rules of Sociological Method*. VIII ed., 1958.
- Freud S. (1932): *Perché la guerra? (Carteggio con Einstein)*. Trad. ital., Opere, Vol 11°, Boringhieri s.p.a., Torino, 1980.
- Fritzläer von J. K. E.: *Summa sexualis*. Dellavalle Ed., Torino 1969.
- Gurvitch G.: *La sociologia del diritto*. 1947.
- Iaria A., Tamino A.: *Straniero, "Riconoscendolo in noi ci risparmiamo" (forse) "di detestarlo in lui"* (J. Kristeva). In "Medicina

e migrazioni. Traumi e problemi di salute fisica e mentale in immigrati e rifugiati". Atti 2° Congresso Internazionale, Roma, 11-13 luglio, 1990. Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato. P. V., Roma, 1992.

Kristeva J.: *Stranieri a sé stessi*. Feltrinelli, Milano, 1990.

La piccola Treccani: *Crimine*. Vol. 3° pag. 516 Ist. Enciclopedia Italiana, Roma, 1995.

Lanotte A.: *La pedofilia: "se questo è amore."* *Psicologia e psicopatologia dell'incontro*. Seminario di Psicologia Giuridica, "La pedofilia tra scienze umane e giustizia penale", a cura di L. de Cataldo Neuburger, ISISC, Siracusa, 16-18 ottobre 1997.

Levi-Strauss C. (1955): *Tristi Tropici*. Trad. ital., 1962.

Levi-Strauss C.: *Antropologia strutturale*. 1958.

Levy-Bruhl L. (1930): *Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures*. Trad. ital. 1970.

Levy-Bruhl L.: *La mentalità primitiva*. 1922.

Ranzinowicz L.: *Ideologia e Criminalità. Uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale*. Giuffrè editore, Milano, 1968.

Tylor E. B.: *Antropologia*. Enciclopedia Britannica, 1878

Tylor E. B.: *Primitive culture*. 1871

Zangolini A.: *Il diritto e i primitivi*.

l'instaurarsi delle misure di protezione.

Il terzo capitolo è dedicato al delicato tema della valutazione della recuperabilità, affrontando gli errori più frequenti che può commettere il professionista e trattando la situazione globale della fase di valutazione nell'ambito dei difficili equilibri familiari e dei contatti con la rete di operatori. Si apre, quindi, la fase di intervento e di impostazione della strategia globale: "adesso la seduta di rete è finita, gli altri operatori se ne sono andati e il valutatore resta nella stanza con la famiglia da solo, anche se ben consapevole della presenza dei colleghi dietro lo specchio..." (p. 127). Sono quindi presentate tre tecniche di intervento: la costruzione dell'ipotesi di lavoro da condividere con il paziente (*ipotizzazione*), l'utilizzo dei materiali provenienti dall'esterno (ad esempio, dagli educatori) – cosa che può mettere in difficoltà più di un professionista non abituato a tale genere di utilizzazione - e il sistema delle convocazioni. E' qui sottolineata la necessità di una forte flessibilità in merito alla decisione del *chi convocare* "rispetto all'obiettivo della seduta che stiamo fissando, all'evoluzione del nostro percorso, ai risultati che stiamo o non raggiungendo e così via, nonché rispetto a dati di carattere strutturale come l'età dei bambini, una separazione coniugale intervenuta o la costituzione di un nuovo legame, ecc." (p. 152).

La terza ed ultima parte del testo è dedicata alle fasi conclusive del processo di trattamento, vale a dire alla prognosi e al trattamento stesso nelle sue diverse fasi. Sono analiticamente discusse le due opzioni: l'adozione, basata su di una prognosi negativa (irrecuperabilità), in presenza della coppia genitoriale: "se i genitori saranno in grado di cambiare, riavranno il figlio; se non lo faranno, saranno dichiarati decaduti dalla potestà, prerequisito perché il bambino possa essere adottato" (p. 187). Molto spazio è pertanto offerto alla discussione della *recuperabilità* (rientro nella famiglia) e dei criteri di adozione, soffermandosi sull'esperienza dei paesi europei, sulle alternative all'adozione e sui diversi tipi di affidamento.

L'ultimo capitolo è dedicato alla terapia della famiglia - v., su questo tema: Cirillo, Selvini, Sorrentino (a cura di), *La terapia familiare nei servizi psichiatrici*, Raffaello Cortina, 2002 -.

In conclusione, il testo riporta l'esperienza trentennale dell'autore, focalizzandosi sulle situazioni nelle quali i genitori violenti non chiedono aiuto e cura, con tutte le problematiche che si attivano nella presa in carico degli stessi genitori maltrattanti, dei figli e della famiglia nel suo insieme.

Lo sforzo del professionista è quello di provare ad offrire una *cornice di senso* a tutti gli attori del dramma familiare, puntando al cambiamento ed al recupero di tutti, mantenendo però ferma la sua capacità di capire, valutare ed impostare i programmi terapeutici e di sostegno in modo differenziato e non pregiudiziale. A ciò si accompagna il difficilissimo compito di *gestire le proprie emozioni* (le emozioni del professionista), il quale è chiamato in causa in una situazione ad elevato impatto emotivo ed a elevata e continua esposizione con persone ed ambienti disagiati.

Andrea Castiello d'Antonio.

RECENSIONI

Stefano Cirillo, *Cattivi genitori*. Raffaello Cortina, Milano 2005. Pp. 285, Euro 22.50.

E' questo il volume n. 177 della *Collana di Psicologia Clinica e Psicoterapia* diretta da Franco Del Corno, una collana in cui, alcuni anni fa, è stato pubblicato un altro lavoro di Cirillo (in collaborazione con P. Di Blasio), *La famiglia maltrattante* (1989). Il volume, che si apre con la *Prefazione* di Paola Di Blasio, è suddiviso in tre parti e in sette capitoli. La prima parte tratta delle fasi iniziali del processo di intervento, ponendo subito alcune domande di base: per quale motivo i bambini non chiedono aiuto di fronte ai maltrattamenti e perché la famiglia maltrattante tende a chiudersi nel silenzio, anch'essa evitando richieste di sostegno, supporto, o confronto. Dopo un commento sulla decisione di effettuare, o non, la segnalazione al Tribunale, il testo passa ad affrontare la risposta degli operatori alle richieste del Tribunale stesso: l'accertamento del danno e

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione

Paolo Capri, Luisella de Cataldo,
Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org

Segreteria:

lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 30 settembre 2006